

05656 2007

Sent. 5656/07
Rep. 4512/07

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
avv. LORETO D'AIUTO
SALERNO - C.so Garibaldi, 148
☎ 089 227407
Part. IVA: 02774650655

R.G. n. 78864/2004

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

sezione sesta civile

Il giudice istruttore dott.ssa Alda M. Vanoni
in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta a ruolo al numero sopraindicato, promossa in primo
grado con citazione notificata il 25.11.2004 e decisa sulle conclusioni precisate
all'udienza del 6.2.2007

da

Gruppo Infotel s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore* rappre-
sentata e difesa dall'avv. Loreto D'Aiuto, con cui ha eletto domicilio in Milano
viale Premuda 21 presso l'avv. Paolo Mell, giusta procura a margine della
comparsa di costituzione di nuovo difensore 23.10.2006

attrice opponente

nei confronti di

Il Sole 24 Ore s.r.l. in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappre-
sentata e difesa dagli avv.ti Paolo Manzato e Paolo Bernardini presso i quali
ha eletto domicilio Milano, corso di Porta Romana 63, giusta procura generale
alle liti 12.12.2005 notaio Zabban, n. rep. 51088 in atti

convenuta opposta

avente ad oggetto: pagamento fatture
sulle seguenti conclusioni:

12
Avv. D'AIUTO
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
29 OTT 2007
RICHIESTA
COPIA CONFORME
COMPENSA UDIENZA
APPLICAZIONE PER DIRITTI
E.C.D.


DIRITTI DI CANCELLERIA
Circ. n. 99 del 12/10/1989
Magist. PAC
29 OTT 2007
Milano IL CANCELLIERE

PAOLO MANZATO
TRIBUNALE DI MILANO
IL CANCELLIERE
24 MAG 2007
RICHIESTA
COPIA CONFORME

M

per l'attrice opponente: come da verbale 6.2.2007 All. A)

per la convenuta opposta: come da verbale 6.2.2007 All. B)



Giudizio Civile n.78864/2004**VI Sezione -dott.ssa Vanoni-**

Udienza del 06-02-2007, è comparso l'avv. Lipiani

-per delega dell'avv. Loreto D'Alto- il quale si riporta all'opposizione sollevata, ai documenti prodotti, alle deduzioni istruttorie formulate nella Memoria ex art.184 c.p.c. e a tutte le difese svolte precedentemente nei Verbali di Udienza.

Sulla base delle difese svolte dalla società Gruppo Infotel s.r.l. e degli atti dalla stessa prodotti, Voglia l'Ill.mo Sig.Giudice Unico -in via pregiudiziale- revocare l'Ordinanza emessa in data 25/01/2006, ammettere le prove documentali e testimoniali dedotte e articolate e rimettere la causa in istruttoria per la loro assunzione.

Considerata la fattispecie, l'epoca dell'obbligazione oggetto di causa ed il contenuto dei documenti prodotti -in via definitiva- Voglia l'Ill.mo Sig.Giudice accogliere le sotto trascritte conclusioni:

-Ritenere e dichiarare la totale estraneità della società opponente Gruppo Infotel s.r.l. dall'obbligazione azionata con il Ricorso per Decreto Ingiuntivo dalla società IL SOLE 24 ORE S.p.A., che ha originato il D.I. n.31682/2004 emesso dal Tribunale di Milano in data 16/09/2004;

-Ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della società opponente Gruppo Infotel s.r.l.;

-Revocare il Decreto Ingiuntivo rubricato al n.31682/2004, emesso dal Giudice Designato dott.ssa Illarietti in data 16/09/2004;

-Ritenere e dichiarare temeraria la pretesa creditoria azionata nei confronti della società Gruppo Infotel s.r.l. dalla società IL SOLE 24 ORE S.p.A.;

Alle A)

4.

-Condannare la società IL SOLE 24 ORE S.p.A. al risarcimento dei danni subiti dalla società opponente Gruppo Infotel s.r.l. come diretta conseguenza della lite temeraria subita, a norma dell'art.96 c.p.c.;

①

-Condannare la società IL SOLE 24 ORE S.p.A. al pagamento delle spese legali e giudiziali.

CONCLUSIONI PER IL SOLE 24 ORE SPA

In via preliminare processuale:

accertare e dichiarare la legittimazione passiva processuale in capo al Gruppo Infotel S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in merito al riconoscimento del debito effettuato con fax del 5 giugno 2003.

In via preliminare di merito:

- a) accertare e dichiarare l'opposizione dell'attore opponente non fondata su prova scritta o di pronta soluzione ex art. 640 c.p.c e per l'effetto
- b) concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, relativamente alla somma di € 45.263,44 oltre interessi e spese legali di € 1.064,99.

In via principale di merito:

- a) respingere le domande avversoarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- b) accertare e dichiarare l'inadempimento da parte de Gruppo Infotel S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in merito al mancato pagamento di € 45.263,44 per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto,
- c) confermare il decreto ingiuntivo per il credito pari ad € 45.263,44 portato dalle fatture n. 23036416, n. 23036417, n. 23036418, n. 23036419, n. 23036420, n. 23036421, n. 23036422, n. 23036423, n. 23036424, n. 23036425, n. 23036426, n. 23036427, n. 23036428, n. 23036429, n. 23036430, n. 23036431, n. 23036432 o n. 23037104, oltre interessi legali maturati e maturandi, oltre le spese legali di € 1.064,99 e per l'effetto,
- d) condannare Gruppo Infotel S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento della somma di € 45.263,44 oltre interessi e spese legali di € 1.064,99.

In via subordinata nel merito :

- a) respingere le domande avversoarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;

Meer

- b) accertare e dichiarare l'inadempimento da parte de Gruppo Infotel S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, in merito al mancato pagamento di € 45.263,44 per le ragioni di cui in narrativa e per l'effetto,
- c) condannare Gruppo Infotel S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento della somma di € 45.263,44=, oltre interessi legali maturati e maturandi, oltre le spese legali di € 1.064,99 e per l'effetto,

In ogni caso:

- a) respingere le domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto;
- b) condannare Gruppo Infotel S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento della somma che risulterà provata in corso di causa.

In via istruttoria:

- a) ammettere prove per testi sulle seguenti circostanze:

- 1) Vero che, nel mese di febbraio 2003, veniva comunicato al Sig. Fiorenzo Saggese (agente di Il Sole 24 Ore SpA) dai Sigg. Secondo Martino (Amministratore Unico della Gruppo Infotel Srl e socio maggioritario sia della Gruppo Infotel Srl, sia della Infotel Group Srl) e Riccardo Ciciriello (Amministratore Unico e socio minoritario di Gruppo Infotel Srl) che Gruppo Infotel Srl si sarebbe accollata il pagamento di tutte le fatture emesse da Il Sole 24 Ore SpA nei confronti di Infotel Group Srl per una ammontare complessivo di Euro 43.382,00, dedotta una nota di credito di Euro 6.013,00= da emettere a favore di Infotel Group Srl.
- 2) Vero che in seguito alla specifica richiesta dei Sigg. Secondo Martino (Amministratore Unico della Gruppo Infotel Srl e socio maggioritario sia della Gruppo Infotel Srl, sia della Infotel Group Srl) e Riccardo Ciciriello (Amministratore Unico e socio minoritario di Gruppo Infotel Srl) il Sig. Fiorenzo Saggese chiedeva alla contabilità di Il Sole 24 Ore Spa di stornare le fatture emesse da Il

Sole 24 Ore Spa nei confronti di Infotel Group Srl per una
ammontare complessivo di Euro 43.382,00, dedotta una nota di
credito di Euro 6.013,00= da emettere a favore di Infotel Group Srl,
e di riemetterle nei confronti di Gruppo Infotel Srl

Come testi sulle circostanze di cui sopra si indicano:

- Sig. Fiorenzo Saggese, Via Michelangelo da Caravaggio n.
42- 80126 Napoli.
- Sig. Martino Secondo, Via Statale n. 19 – BATTIPAGLIA
(SA)

b) Nella donegata ipotesi di ammissione di eventuali capitoli di controparte,
ammettere prova contraria con i testi già indicati e con quelli che
eventualmente verranno indicati.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari della fase monitoria e della fase
ordinaria, oltre al rimborso spese generali in ragione del 12,50 %
dell'impor to degli onorari e dei diritti (ex art. 15 tariffe forensi), ed oltre
ad IVA e 2% C.P.A.

Con riserva di ulteriormente produrre, dedurre e replicare e di proporre
domande ed eccezioni (ovvero modificare le conclusioni) che siano
conseguenza delle domande ed eccezioni che la convenuta proporrà.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Su ricorso de Il Sole 24 Ore s.r.l., con decreto n. 31682/2004 del 16-27.9.2004 il tribunale di Milano ha ingiunto a Gruppo Infotel s.r.l. il pagamento dell'importo di € 46.761,52 oltre interessi e spese, quale corrispettivo di "concessione di spazi pubblicitari su riviste", come da 18 fatture tutte datate 11.3.2003.

La Gruppo Infotel s.r.l. ha proposto rituale opposizione negando la propria legittimazione passiva nonché la titolarità del debito azionato, relativo a pubblicazioni effettuate da marzo a settembre 2002 ossia in epoca precedente alla propria costituzione avvenuta con atto pubblico del 13.12.2002; ha così chiesto la revoca del decreto ed il rigetto di ogni domanda.

Costituendosi, l'opposta Il Sole 24 Ore ha prodotto copia del telefax 5.6.2005 con cui controparte si sarebbe accollata "i debiti delle società facenti parte del gruppo, ammettendo, pertanto, di essere debitrice nei confronti della convenuta opposta", ed ha chiesto il rigetto dell'opposizione, previa concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, e la condanna dell'opponente al pagamento della somma portata dal decreto.

Concessa la provvisoria esecuzione del decreto opposto, dopo uno scambio di memorie e rinvii di varia motivazione, ritenuta la causa matura per la decisione senza necessità di istruttoria, il g.i. ha invitato le parti a precisare le conclusioni definitive; a ciò adempiutosi nei termini riportati in epigrafe, il giudice ha riservato la decisione ex art. 281 *quinquies* all'esito del deposito delle memorie conclusive ex art. 190 c.p.c.



MOTIVI DELLA DECISIONE

In monitorio, ed anche nel giudizio di opposizione, Il Sole 24 Ore chiede il pagamento di 18 fatture relative a pubblicazioni effettuate tra il 5.3.2001 e il 16.10.2001 su varie riviste; a fronte delle contestazioni dell'opponente ha prodotto le riviste (docc. da 4 a 20 prodotti con la memoria ex art. 184 c.p.c.) con i relativi inserti pubblicitari di servizi e prodotti della "s.r.l. Infotel" ovvero "www. Infotel web" e "www. Infotel.it".

Ciò tuttavia non basta a fronte della contestazione dell'opponente che, in buona sostanza, nega di aver commissionato siffatte pubblicazioni e di essere il soggetto a favore delle quali le stesse vennero eseguite, così escludendo di essere in conseguenza tenuta al loro pagamento: ciò sulla circostanza, documentata, di essere stata costituita in epoca successiva alle predette pubblicazioni (cfr. docc. 8 e 10 opponente). Tale "impossibilità" cronologica non è in sostanza contrastata dall'opposta, che nella conclusionale riferisce i debiti a non meglio identificate "società facenti parte del gruppo"; la responsabilità dell'opponente deriverebbe dall'accollo di questi debiti, ovvero dal riconoscimento di essere debitrice, che risulterebbe dalla lettera 5.6.2003 della Gruppo Infotel (doc. 1 opposta, 6 opponente).

Tale documento, tuttavia, non ha il significato che vi annette l'opposta. Letto nel suo insieme è una chiara proposta transattiva: "in riferimento alle contestazioni e alle molteplici comunicazioni intercorse relativamente alla pubblicità effettuata probabilmente per una società del Gruppo Infotel" e tenuto conto "delle errate pubblicazioni di alcune pubblicità nel corso della programmazione anno 2002", Gruppo Infotel propone il pagamento di € 50.000 (IVA compresa), da pagarsi in quattro rate, come "saldo della programmazione 2002"

(per la quale esprime la "disponibilità a subentrare all'attuale situazione in sospeso") e corrispettivo di quella relativa all'anno 2003 (dettagliatamente indicata: inserti su *Edilizia e Territorio, Ambiente e Sicurezza, Guida agli Enti Locali*); la lettera chiude con la richiesta di un "celere riscontro in merito". La somma di € 50.000 è dunque offerta non solo e non tanto a fronte delle avverse richieste per il pregresso, ma comprende anche il corrispettivo delle pubblicazioni da effettuarsi per l'anno 2003 allora in corso; la "disponibilità a subentrare all'attuale situazione in sospeso" non può essere staccata dal complessivo contesto di proposta di chiusura di ogni contestazione e, nel contempo, di proseguimento dei rapporti per il 2003 nelle modalità indicate. La mancata accettazione di tale proposta da parte del *Il Sole 24 Ore* rende inefficace tale disponibilità – e giustifica la lettera 10.7.2003 con cui l'amministratore di Gruppo Infotel respinge ogni addebito (doc. 4 opponente). Neppure la lettera 10.2.2003 (doc. 5 opponente) permette di ravvisare un riconoscimento di debito per il pregresso, avendo anch'essa il significato di una proposta a valere sia per le partite precedenti che per tutto il 2003, proposta che attende una "positiva conferma" da parte della destinataria *Il Sole 24 Ore*. Sembra pacifico che nessuna risposta venne dall'odierna opposta, se non l'emissione delle fatture contestate – senza dare riscontro alla richiesta di pubblicazione per l'anno 2003.

La difesa opposta accenna, nella sua comparsa conclusionale, a un collegamento tra Gruppo Infotel s.r.l. e Infotel Group s.r.l. (cfr. le circostanze dedotte nei capitoli di prova), ma non porta tale collegamento ad alcuna conclusione che comporti la responsabilità della prima per i servizi resi alla seconda, atteso che formalmente si tratta di due diverse e distinte società; irrie-

vanti i capitoli dedotti dall'opposta, che non deducono un effettivo accordo di collo, ma solo che "Gruppo Infotel s.r.l. si sarebbe accollata", senza chiarirne le condizioni (implicite nel modo condizionale usato).

Il decreto ingiuntivo deve essere dunque revocato; la restituzione di quanto eventualmente corrisposto per effetto della provvisoria esecutività del decreto ne è conseguenza, che tuttavia in assenza di specifica domanda non può formare oggetto di pronuncia.

Non sussistono i presupposti per la condanna dell'opposta ex art. 96 c.p.c.: non solo per l'assenza di prova di un danno subito, ma, specialmente, perché la voluta quasi omonimia tra Gruppo Infotel s.r.l. e Infotel Group s.r.l. può aver tratto in inganno la società opposta.

Le spese seguono e vengono liquidate a favore dell'opponente in complessivi € 5.589,50 di cui € 3.700 per onorari, € 984,00 per diritti, € 585,50 per spese generali e € 320,00 per esborsi, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

P.Q.M.

Il tribunale definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza ed eccezione respinta, in accoglimento dell'opposizione proposta da Gruppo Infotel s.r.l. revoca il decreto ingiuntivo n. 31682/2004 del 16-27.9.2004; condanna l'opposta Il Sole 24 Ore s.r.l. a rimborsare all'opponente le spese del grado, come sopra liquidate in complessivi € 5.589,50, oltre oneri fiscali e previdenziali come per legge.

Così deciso in Milano, li 8.5.2007

il giudice
(dott.ssa Alda M. Vanoni)
Alda M. Vanoni

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
SENTENZA CASA PUBBLICA MEDIANE D'INTERESSE
OGGI - 9 MAR 2007
IL CANCELLIERE C1
Meddalena Molinari